



# CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.**

L'anno **duemilavent**i addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione secondo le vigenti disposizioni in materia di COVID-19 – FASE 2, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Si
COSSOLO Marco	Presidente	Si
FERAUDO Miranda	Consigliere	Si
MARGARIA Roberta	Consigliere	Si
PAPA Tonino	Vice Sindaco	Si
CERUTTI Daniele	Consigliere	Si
DI BENEDETTO Carmine	Consigliere	Si
LANFREDI Alfredo	Consigliere	Si
COLLA Marco	Consigliere	Giust.
FALCIOLA Roberto	Consigliere	Giust.
PIOLA Maria Vittoria	Consigliere	Si
TAMIETTI Alberto	Consigliere	Si
CORPILLO Mauro	Consigliere	Si

Totale Presenti: 11  
Totale Assenti: 2

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.

Partecipa alla seduta il Segretario supplente dott. Carmelo PUGLIESE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 1, commi 738 e 780, della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio) con la quale sono stati abrogati, con decorrenza 1/01/2020, il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la TARI;

dato atto che la stessa Legge di bilancio n 160/2019 ha istituito una nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso articolo 1 con la previsione di aliquote definite entro limiti calcolati sommando le aliquote IMU e TASI;

dato atto che la Legge 160/2020 ha innovato la disciplina previgente relativamente ad alcune fattispecie quali quella dell'abitazione principale posseduta dai cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati, la quale, nella disciplina attuale, non è più equiparata all'abitazione principale e pertanto è soggetta ad imposizione fiscale IMU

dato atto che per espressa disposizione di legge sono equiparate all'abitazione principale le fattispecie di seguito elencate:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

dato atto che occorre quindi approvare le aliquote da applicare alle varie fattispecie imponibili per l'anno 2021 le quali vengono proposte nella stessa misura di quelle già approvate per l'anno 2020;

richiamata la risoluzione del ministero dell'Economia e delle Finanze n° 1/DF del 18/02/2020 ad oggetto "*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*" la quale dispone che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Vista la Legge 160/2019  
Visto il TUEL

Vista la proposta n. 436/2020 dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA,  
AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

Votanti 11 – favorevoli 8 (astenuiti PIOLA, TAMIETTI, CORPILLO)

### **DELIBERA**

1. Di approvare per l'anno 2021 le aliquote Imu e le detrazioni risultanti dalla tabella di seguito esposta

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>IMU 2020</b>	<b>QUOTA COMUNE 2020</b>	<b>QUOTA STATO 2020</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esenti	Esenti	-	
l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	Esenti	Esenti		
Abitazione principale (categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (una per categoria catastale C2-C6-C7)	6‰	6‰	-	Detrazione euro 200,00
Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi per le case popolari	5‰	5‰	-	Detrazione euro 200,00
Unità immobiliari (non locatè nè date in comodato) possedute da cittadini italiani residenti all'estero	5‰	5‰	-	
Unità immobiliari, fatta eccezione per	8,60‰	8,60‰	-	

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (abbattimento del 50% della base imponibile)				
Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (fino al secondo grado) non rientranti nelle condizioni di cui al comma precedente	8,60‰	8,60‰	-	
Altre abitazioni (categorie catastali A )	10,10‰	10,10‰	-	
Altri fabbricati non pertinenti di abitazione principale (categorie C2-C6-C7)	10,10‰	10,10‰	-	
Abitazioni locate ai sensi dell'art.2 c.1 L. 431/1998 (Agenzia Immobiliare Sociale Comunale – istituita con deliberazione di G.C. n.89/2008)	5‰	5‰	-	
Abitazioni locate ai sensi della L. 431/1998 - Comma 760 L. 160/2019 <i>l'aliquota è ridotta al 75 per cento</i>	10,10‰	10,10‰	-	
Uffici e studi privati (categoria catastale A10)	9,10‰	9,10‰	-	
Altri fabbricati gruppo "B"	9,10‰	9,10‰	-	
Negozi e botteghe (categoria catastale C1)	8,10‰	8,10‰	-	
Altri fabbricati C3 (laboratori) e C4 (esercizi sportivi)	9,10‰	9,10‰	-	
Altri fabbricati gruppo "D" (tranne i D5 e i D10)	10,10‰	2,50‰	7,60‰	
Banche (categoria D5)	10,60‰	3,00‰	7,60‰	
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla	1 ‰	1 ‰	-	

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati				
Fabbricati rurali strumentali (compresi D10)	1 ‰	1 ‰	-	
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;	Esenti	Esenti	-	
Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	8,10‰	8,10‰	-	
Aree Fabbricabili	10,60‰	10,60‰	-	

2. Di demandare al responsabile del servizio finanziario all'interno del quale è compreso il servizio tributi la trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
COSSOLO Marco

**IL SEGRETARIO SUPPLENTE**  
**SUPPLENTE**  
Firmato digitalmente  
dott. Carmelo PUGLIESE

---